

CAMERA DEI DEPUTATI

AVVISO DI CONCORSO

(D.P. 22 dicembre 2004, n. 1324)

IL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 221 del 21 dicembre 2004, con la quale è stato approvato il bando del concorso pubblico, per esami, a 40 posti di segretario parlamentare di secondo livello della Camera dei deputati;

Visto l'articolo 12 del Regolamento della Camera dei deputati;

Visti gli articoli 2, 7, 44, 48, 51, 52, 53, 58, 67, 70 e 71 del Regolamento dei Servizi e del personale della Camera dei deputati;

Visto il Regolamento dei concorsi per l'assunzione del personale della Camera dei deputati, approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 161 del 14 luglio 1999, resa esecutiva con Decreto del Presidente della Camera dei deputati n. 1113 del 19 luglio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 171 del 23 luglio 1999, e modificato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 242 del 27 luglio 2000, resa esecutiva con Decreto del Presidente della Camera dei deputati n. 1563 del 27 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 178 del 1° agosto 2000;

Visto il piano di reclutamento per il triennio 2004-2006, approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 170 del 27 aprile 2004, resa esecutiva con Decreto del Presidente della Camera dei deputati n. 1107 del 3 maggio 2004;

DECRETA

ART. 1.

Posti messi a concorso

1. E' indetto un concorso pubblico, per esami, a 40 posti di segretario parlamentare di secondo livello della Camera dei deputati (codice **031**), con lo stato giuridico e il trattamento economico iniziale del secondo livello funzionale-retributivo stabiliti dal Regolamento dei Servizi e del personale della Camera dei deputati.

ART. 2.

Riserva di posti

1. A favore del personale di ruolo dipendente della Camera dei deputati è riservato un numero di posti pari ad un decimo delle assunzioni di cui all'articolo 1 per coloro che risultino idonei e riportino un punteggio finale almeno pari alla media dei punteggi finali conseguiti dagli idonei.

ART. 3.

Requisiti per l'ammissione

1. Per l'ammissione al concorso è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana;
- b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 40;
- c) diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale. Qualora il diploma di istruzione secondaria di secondo grado sia stato conseguito all'estero, esso è considerato valido requisito per l'ammissione ove sia stato dichiarato equipollente, a tutti gli effetti, ai sensi della normativa vigente, al diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale conseguito in Italia. Il provvedimento di equipollenza deve essere rilasciato, a pena di esclusione, entro la data di scadenza del termine per la spedizione della

domanda di partecipazione e deve essere allegato, sempre a pena di esclusione, alla medesima domanda di partecipazione;

- d) idoneità fisica all'impiego, intesa come assenza di difetti o imperfezioni che possono influire sul rendimento in servizio;
- e) godimento dei diritti politici;
- f) assenza di sentenze definitive di condanna, o di applicazione della pena su richiesta, per reati che comportino la destituzione ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento di disciplina per il personale, di cui all'[allegato D](#), anche se siano intervenuti la prescrizione, o provvedimenti di amnistia, indulto, perdono giudiziale o riabilitazione.

2. Qualora a carico dei vincitori risultino sentenze definitive di condanna, o di applicazione della pena su richiesta, per reati diversi da quelli previsti dal citato articolo 8 del Regolamento di disciplina per il personale, anche se siano intervenuti la prescrizione, o provvedimenti di amnistia, indulto, perdono giudiziale o riabilitazione, ovvero qualora risultino procedimenti penali pendenti, il Presidente della Camera dei deputati, su proposta del Segretario generale, valuta se vi sia compatibilità con lo svolgimento di attività e funzioni al servizio dell'istituto parlamentare.

3. Ai fini della partecipazione al concorso, ai dipendenti di ruolo della Camera dei deputati non è richiesto il requisito di cui al comma 1, lett. b).

ART. 4

Disciplina dei requisiti per l'ammissione e dei titoli di preferenza

1. I requisiti per l'ammissione al concorso, nonché i titoli di preferenza utili, a parità di punteggio, nella formazione della graduatoria finale, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la spedizione delle domande di partecipazione. I titoli di preferenza utili ai fini della formazione della graduatoria finale sono quelli definiti in materia di concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi dalla normativa vigente alla data di scadenza del termine utile per la spedizione delle domande di partecipazione.

2. L'Amministrazione si riserva di chiedere in qualunque momento della procedura la documentazione necessaria all'accertamento dei requisiti per l'ammissione, nonché dei titoli di preferenza dichiarati, e di provvedere direttamente all'accertamento dei medesimi requisiti e titoli. La documentazione deve essere spedita dai candidati, e pervenire all'Amministrazione, nei termini e con le modalità indicati nella richiesta. I termini e le modalità stabiliti nella richiesta dell'Amministrazione sono perentori, a pena di esclusione. L'Amministrazione può procedere alla verifica dei requisiti per l'ammissione in qualunque momento della procedura, anche successivo alle prove d'esame.

3. L'Amministrazione non promuove regolarizzazioni o integrazioni documentali, né consente regolarizzazioni o integrazioni documentali oltre i termini stabiliti.
4. Il difetto dei requisiti prescritti per l'ammissione comporta esclusione dal concorso. L'Amministrazione può disporre l'esclusione dal concorso, in tutti i casi previsti dal presente bando, in ogni fase della procedura, ovvero può non procedere alla chiamata in servizio, dandone comunicazione agli interessati.
5. I candidati sono ammessi a sostenere le prove d'esame con riserva di accertamento di ciascuno dei requisiti per l'ammissione al concorso.

ART. 5.

Domanda di partecipazione

1. La domanda di partecipazione al concorso è redatta utilizzando esclusivamente il modulo riportato in [allegato A](#), reperibile anche presso la Camera dei deputati, via della Missione, n. 8, 00186 Roma, nonché all'indirizzo Internet <http://www.camera.it>. La domanda, sottoscritta dal candidato, deve essere spedita alla Camera dei deputati, Servizio del personale, Ufficio per il reclutamento e la formazione, Casella postale 150, Roma V.R., Piazza San Silvestro, n. 20, 00187 Roma, esclusivamente a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale - 4^a serie speciale*. La data di spedizione è comprovata dal timbro a data apposto dall'ufficio postale accettante. La domanda deve comunque pervenire entro sessanta giorni dalla medesima data di pubblicazione. A tal fine fa fede il timbro a data apposto dall'ufficio postale ricevente. Il candidato deve indicare sull'avviso di ricevimento il codice del concorso (**031**). Alla domanda di partecipazione non deve essere allegato alcun documento, ad eccezione del provvedimento di equipollenza di cui all'articolo 3, comma 1, lett. c).
2. L'utilizzo di modalità diverse da quelle indicate al comma 1 per l'invio della domanda di partecipazione comporta esclusione dal concorso. L'Amministrazione tiene conto di un'eventuale sostituzione della domanda già inviata dal candidato solo se spedita e pervenuta entro i termini e con le medesime modalità indicate al comma 1, e solo se esplicitamente sostitutiva della precedente. L'Amministrazione non promuove modifiche, regolarizzazioni o integrazioni della domanda di partecipazione, né consente modifiche, regolarizzazioni o integrazioni della medesima oltre i termini stabiliti dal medesimo comma 1.
3. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione della domanda, né per la mancata restituzione dell'avviso di

ricevimento della domanda, dovute a disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

4. Sul fronte della busta di spedizione il candidato deve indicare esclusivamente il codice del concorso e i propri dati anagrafici (cognome, nome e data di nascita), secondo lo schema riportato in [allegato B](#).

5. Ai fini della partecipazione al concorso, nel modulo utilizzato per la redazione della domanda di partecipazione il candidato deve dichiarare sotto la propria responsabilità, consapevole delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni mendaci:

- a)* cognome e nome;
- b)* comune o eventuale Stato estero di nascita, sigla della provincia;
- c)* data di nascita e sesso;
- d)* codice fiscale;
- e)* tipo e numero del documento di riconoscimento, in corso di validità, che intende utilizzare per la partecipazione alle prove d'esame;
- f)* il possesso di ciascuno dei requisiti indicati all'articolo 3, comma 1, lett. *a), c), d), e), f)*; per il requisito di cui all'articolo 3, comma 1, lett. *c)*, occorre indicare, altresì, la denominazione e l'indirizzo (completo di numero civico, codice di avviamento postale, comune e provincia) dell'istituto scolastico, la data di conseguimento del titolo di istruzione, il punteggio riportato, nonché se il medesimo titolo di istruzione sia stato conseguito all'estero;
- g)* se sia dipendente di ruolo della Camera dei deputati;
- h)* se si trovi in una delle condizioni di cui all'articolo 3, comma 2;
- i)* la lingua straniera, scelta tra inglese (cod. 101), francese (cod. 102), tedesco (cod. 103) e spagnolo (cod. 104), nella quale intende sostenere la prova scritta di cui all'articolo 7, comma 8, lettera *c)*, nonché la prova orale obbligatoria di cui all'articolo 7, comma 13;
- l)* l'indirizzo, completo di numero civico, codice di avviamento postale, comune e provincia, presso il quale desidera ricevere le comunicazioni relative al concorso e il numero telefonico completo di prefisso;
- m)* il proprio consenso all'utilizzo dei dati personali forniti per la partecipazione al concorso.

6. I candidati e le candidate che, per infermità temporanea, per patologie non incompatibili con l'idoneità fisica di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *d)*, ovvero per avanzato stato di gravidanza, abbiano esigenza di essere assistiti durante le prove d'esame, devono comunicare l'esigenza stessa, con lettera

raccomandata, alla Camera dei deputati, Servizio del personale, Ufficio per il reclutamento e la formazione, via della Missione, n. 8, 00186 Roma, dopo la scadenza del termine fissato per l'arrivo delle domande di partecipazione.

7. L'Amministrazione dispone l'esclusione nei casi di domande non sottoscritte dal candidato, ovvero redatte senza l'utilizzo del modulo di cui al comma 1 del presente articolo, di domande spedite oltre il termine di trenta giorni di cui al comma 1 del presente articolo, di domande che, anche se spedite in tempo utile, pervengano oltre il termine di sessanta giorni di cui al medesimo comma 1 del presente articolo, di domande nelle quali il candidato non abbia dichiarato il possesso di ciascuno dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 1, lett. a), b), c), d), e), f), nonché di domande alle quali il candidato, che abbia conseguito all'estero il diploma di istruzione secondaria di secondo grado, non abbia allegato il provvedimento di equipollenza di cui all'articolo 3, comma 1, lett. c).

8. L'Amministrazione richiede ai candidati ammessi a sostenere la prova orale il completamento delle dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione.

ART. 6.

Esclusione di oneri istruttori per l'Amministrazione e comunicazioni con i candidati

1. L'Amministrazione non si fa carico di alcun onere istruttorio al fine dell'acquisizione o del completamento dei dati richiesti all'articolo 5, comma 5, non dichiarati ovvero dichiarati in maniera incompleta dal candidato nel modulo utilizzato per la redazione della domanda di partecipazione.

2. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità ed alcun onere per la mancata possibilità di invio, la dispersione o il mancato recapito di comunicazioni al candidato dipendenti da mancata, inesatta o incompleta indicazione del recapito di cui all'articolo 5, comma 5, lettera l), nel medesimo modulo utilizzato per la redazione della domanda di partecipazione.

3. Il candidato deve comunicare alla Camera dei deputati, Servizio del personale, Ufficio per il reclutamento e la formazione, via della Missione, n. 8, 00186 Roma, con lettera raccomandata, qualunque cambiamento del recapito di cui all'articolo 5, comma 5, lettera l). L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità ed alcun onere per la mancata possibilità di invio, la dispersione o il mancato recapito di comunicazioni al candidato dipendenti da mancata, inesatta, incompleta o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito stesso.

4. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

ART. 7.

Prove d'esame

1. Gli esami consistono in una prova selettiva, in tre prove scritte e una prova pratica informatico-dattilografica, e in una prova orale.

2. La prova selettiva consiste in 100 quesiti a risposta multipla e a correzione informatizzata, concernenti le materie di cui all'[allegato C](#). I quesiti oggetto della prova selettiva saranno estratti da un volume di cui l'Amministrazione curerà la pubblicazione. L'Amministrazione declina ogni responsabilità in ordine a volumi di quesiti non editi dalla stessa Amministrazione.

3. Per lo svolgimento della prova selettiva i candidati sono distribuiti in turni successivi, mediante sorteggio della lettera di inizio delle convocazioni.

4. La prova selettiva è valutata in centesimi, con la sottrazione, partendo da base 100, di 1 punto per ogni risposta errata e di 0,8 punti per ogni risposta omessa. Il punteggio riportato nella prova selettiva è comunicato agli interessati il primo giorno non festivo seguente a ciascuna giornata di prove, mediante affissione di elenchi presso la Camera dei deputati, albo del Servizio del personale, via della Missione, n. 8, 00186 Roma.

5. L'ammissione alle prove scritte e alla prova pratica informatico-dattilografica è deliberata al termine della sessione dedicata alla prova selettiva. Sono ammessi alle prove scritte e alla prova pratica informatico-dattilografica i candidati che, in base al punteggio riportato nella prova selettiva, si siano collocati entro il 360° posto. Il predetto numero di 360 ammessi può essere superato per ricomprendervi i candidati risultati *ex-aequo* all'ultimo posto utile dell'elenco di idoneità.

6. L'elenco dei candidati ammessi alle prove scritte e alla prova pratica informatico-dattilografica sarà affisso presso la Camera dei deputati, albo del Servizio del personale, via della Missione, n. 8, 00186 Roma, a partire dalla data che sarà indicata nella *Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale* del quarto venerdì successivo all'ultima giornata della prova selettiva. L'affissione dell'elenco degli ammessi alle prove scritte e alla prova pratica informatico-dattilografica costituisce notifica a tutti gli effetti. Dalla data di affissione decorre il termine di trenta giorni per la proposizione di eventuali ricorsi.

7. Le prove scritte e la prova pratica informatico-dattilografica tendono ad accertare il possesso delle capacità di espressione e delle cognizioni culturali, linguistiche e tecnico-professionali necessarie per l'espletamento delle funzioni proprie del segretario parlamentare di secondo livello.

8. Le prove scritte e la prova pratica informatico-dattilografica sono le seguenti:

- a) la prima prova scritta consiste nella risposta sintetica a 4 quesiti concernenti l'ordinamento costituzionale italiano, a 3 quesiti concernenti le regole di procedura parlamentare previste dal Regolamento della Camera dei deputati e a 3 quesiti concernenti la storia d'Italia dal 1848 ad oggi. Il tempo a disposizione è di tre ore;
- b) la seconda prova scritta consiste nella risposta sintetica a 10 quesiti concernenti l'impianto e la conduzione di archivi. Il tempo a disposizione è di due ore;
- c) la terza prova scritta consiste:
 - nell'elaborazione di un breve testo nella lingua straniera scelta dal candidato nella domanda di partecipazione, utilizzando a tal fine le informazioni fornite nella medesima lingua straniera;
 - nella risposta sintetica, nella lingua straniera scelta dal candidato nella domanda di partecipazione, a 5 quesiti volti all'accertamento della comprensione di un testo redatto nella stessa lingua straniera.La prova si svolge senza l'uso del vocabolario. Il tempo a disposizione è di due ore;
- d) la prova pratica informatico-dattilografica, che si svolge con l'utilizzo di personal computer con tastiera italiana su sistema operativo Windows 2000 Professional, consiste nell'acquisizione di testi, tramite dettatura o copiatura, nonché nell'elaborazione, registrazione e stampa di testi ed, eventualmente, di tabelle e grafici, mediante l'uso dei programmi Word ed Excel facenti parte del prodotto software Microsoft Office XP. Il tempo a disposizione è determinato dalla Commissione esaminatrice di cui all'articolo 8.

9. Per lo svolgimento della prova pratica informatico-dattilografica, i candidati possono essere distribuiti in turni successivi, mediante sorteggio della lettera di inizio delle convocazioni.

10. Le prove scritte e la prova pratica informatico-dattilografica sono corrette previo abbinamento in forma anonima delle buste contenenti gli elaborati di ciascun candidato.

11. Le prove scritte e la prova pratica informatico-dattilografica sono valutate in trentesimi. Sono ammessi alla prova orale i candidati che nelle prove

scritte e nella prova pratica informatico-dattilografica conseguono un punteggio medio non inferiore a 21/30, con non meno di 18/30 in ciascuna prova.

12. L'elenco dei candidati ammessi alla prova orale sarà affisso presso la Camera dei deputati, albo del Servizio del personale, via della Missione, n. 8, 00186 Roma, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2. L'affissione dell'elenco degli ammessi alla prova orale costituisce notifica a tutti gli effetti. Dalla data di affissione decorre il termine di trenta giorni per la proposizione di eventuali ricorsi.

13. La prova orale consiste in un colloquio teso a completare la valutazione della preparazione e dell'aggiornamento culturale del candidato in relazione alle materie di cui all'[allegato C](#).

14. La prova orale è valutata in trentesimi. Conseguono l'idoneità i candidati che ottengono un punteggio non inferiore a 21/30.

15. I candidati possono sostenere una prova orale facoltativa sulla conoscenza di non più di due lingue straniere tra quelle indicate nell'[allegato C](#). La prova facoltativa è valutata in trentesimi con l'attribuzione di un punteggio variabile fino ad un massimo di 0,15 punti per ogni lingua.

16. Il punteggio complessivo è costituito dalla media tra il punteggio medio delle prove scritte e della prova pratica informatico-dattilografica e il punteggio della prova orale.

17. Al punteggio complessivo è aggiunto il punteggio della prova facoltativa.

18. Il punteggio finale così risultante costituisce il punteggio di concorso.

19. Nella formazione della graduatoria finale si tiene conto della riserva di posti di cui all'articolo 2, nonché, a parità di punteggio, dei titoli di preferenza di cui all'articolo 4, comma 1.

ART. 8.

Commissione esaminatrice

1. La Commissione esaminatrice è nominata con Decreto del Presidente della Camera dei deputati.

2. La Commissione esaminatrice può aggregarsi membri esperti, anche per singole fasi della procedura di concorso.

3. La Commissione esaminatrice dispone le prove d'esame; cura l'osservanza delle istruzioni impartite ai candidati dalla Commissione stessa, ovvero dall'Amministrazione, per il corretto svolgimento delle prove e dispone l'esclusione dei candidati che contravvengano alle stesse; determina i criteri di valutazione delle prove scritte e della prova pratica informatico-dattilografica;

fissa i termini necessari per consentire le comunicazioni relative alle fasi del procedimento concorsuale ai sensi dell'articolo 9, comma 2; approva gli elenchi dei candidati ammessi alle prove scritte e alla prova pratica informatico-dattilografica, nonché alla prova orale; approva la graduatoria finale del concorso.

ART. 9.

Diari d'esame e avvisi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale – 4^a serie speciale

1. I candidati che non abbiano ricevuto comunicazione di esclusione dal concorso devono presentarsi per sostenere la prova selettiva nel giorno, nell'ora e nella sede che saranno indicati nella *Gazzetta Ufficiale - 4^a serie speciale* del 19 aprile 2005, muniti del documento di riconoscimento, in corso di validità, indicato nella domanda di partecipazione. La sede di svolgimento della prova potrà essere individuata anche al di fuori del comune di Roma. Nella medesima *Gazzetta ufficiale - 4^a serie speciale*, saranno pubblicate le informazioni sulla disponibilità del volume di quesiti di cui all'articolo 7, comma 2.
2. Nella *Gazzetta Ufficiale - 4^a serie speciale* del quarto venerdì successivo all'ultima giornata della prova selettiva saranno fornite, insieme con la data a partire dalla quale sarà disponibile l'elenco dei candidati ammessi alle prove scritte e alla prova pratica informatico-dattilografica, anche le informazioni inerenti il diario delle medesime prove, nonché le informazioni inerenti la pubblicazione dell'elenco dei candidati ammessi alla prova orale presso la Camera dei deputati, albo del Servizio del personale, via della Missione, n. 8, 00186 Roma, e le informazioni inerenti il diario della medesima prova orale.
3. Tutte le informazioni pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale - 4^a serie speciale* assumono valore di notifica a tutti gli effetti e possono essere sostituite, con valore di notifica a tutti gli effetti, da comunicazioni individuali ai singoli candidati.

ART. 10.

Ricorsi

1. Avverso i provvedimenti della procedura concorsuale è proponibile ricorso, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del Regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti della Camera dei deputati, alla Commissione giurisdizionale per il personale, via degli Uffici del Vicario, n. 49, 00186 Roma. Il ricorso è proponibile entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento, ovvero dalla data di pubblicazione degli elenchi degli ammessi

o di altro provvedimento di carattere generale nell'albo del Servizio del personale, via della Missione, n. 8, 00186 Roma.

ART. 11.

Informazioni disponibili sul sito Internet della Camera dei deputati

1. Le informazioni relative alle fasi della procedura concorsuale saranno disponibili all'indirizzo Internet <http://www.camera.it>. In particolare, saranno disponibili a tale indirizzo le informazioni concernenti il punteggio riportato nella prova selettiva, le informazioni concernenti gli elenchi dei candidati ammessi alle prove scritte e alla prova pratica informatico-dattilografica, e alla prova orale, nonché tutte le informazioni oggetto di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale - 4^a serie speciale*.

ART. 12.

Dati personali

1. I dati personali forniti dai candidati sono raccolti presso il Servizio del personale, Ufficio per il reclutamento e la formazione, ai soli fini della gestione della procedura concorsuale e possono essere comunicati a soggetti terzi che forniscono specifici servizi elaborativi strumentali allo svolgimento della medesima procedura.

2. Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ai fini della partecipazione al concorso.

ART. 13.

Assunzione dei vincitori

1. I vincitori del concorso ricevono apposito avviso e sono sottoposti ad esami medici, al fine di accertarne l'idoneità fisica all'impiego.

2. I vincitori del concorso devono presentare, entro trenta giorni dalla data della richiesta e sotto pena di decadenza, i documenti attestanti il possesso di tutti i requisiti dichiarati. I documenti medesimi possono essere sostituiti da una dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 46 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, entro il medesimo termine di trenta giorni dalla data della richiesta e sotto pena di decadenza. In tal caso, l'Amministrazione provvede ad acquisire d'ufficio i predetti documenti. Qualora emerga la non veridicità della dichiarazione resa, il

dichiarante incorre nelle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del citato Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.

3. I vincitori sono chiamati in servizio subordinatamente all'esito favorevole degli accertamenti medici e condizionatamente all'effettivo possesso di tutti i requisiti richiesti.

4. I vincitori chiamati in servizio sono sottoposti ad un periodo di prova della durata di un anno, prorogabile di un altro anno, e sono nominati in ruolo se superano la prova stessa. Durante il periodo di prova essi hanno gli stessi doveri del personale di ruolo e godono dello stesso trattamento economico.

5. Al termine del periodo di prova, il Segretario generale dispone la nomina in ruolo. Il periodo di prova è valido a tutti gli effetti. In caso di risoluzione del rapporto di impiego, disposta con Decreto del Presidente della Camera dei deputati, su proposta del Segretario generale, è corrisposta un'indennità pari a due mensilità del trattamento economico goduto durante il periodo di prova, ovvero a quattro mensilità se il periodo di prova sia stato prorogato.

6. La graduatoria finale rimane aperta per 24 mesi a decorrere dalla data di approvazione.

Roma, 22 dicembre 2004

Il Presidente
PIER FERDINANDO CASINI

Il Segretario generale
UGO ZAMPETTI

[Allegato A](#)

[Allegato B](#)

[Allegato C](#)

[Allegato D](#)